

Ordinanza versione non ancora pubblicata sul FF
sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica
(OAFa)

del ... 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 1948¹ sulla navigazione aerea (LNA) e l'articolo 37b, capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin)²; in esecuzione degli articoli 103a e 103b LNA,

ordina:

Art. 1 Istruzioni che beneficiano di un aiuto finanziario

¹ L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) concede, tramite il prodotto dell'imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a, cpv. 1, lett. c e 37f, lett. e LUMin, aiuti finanziari per le seguenti istruzioni:

- a. pilota professionista (aereo ed elicottero):
 1. pilota di linea senza qualifica di tipo (Frozen ATP),
 2. pilota professionista con qualifica di volo strumentale (CPL/IR);
- b. istruttore di volo (aereo ed elicottero):
 1. istruttore di volo (FI),
 2. istruttore di volo per voli strumentali (IRI),
 3. istruttore di volo per atterraggi in montagna (MI);
- c. tecnico d'aeromobili.

² Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati ai quali sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell'aviazione civile svizzera, determinato empiricamente sulla base dei tre anni precedenti.

³ Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze aeree.

Art. 2 Attitudine e selezione dei candidati

¹ Possono candidarsi coloro che:

- a. sono raccomandati da un'impresa aeronautica svizzera (impresa di trasporto aereo, scuola di volo o impresa di manutenzione) in vista di una successiva assunzione;
- b. soddisfano i requisiti legali d'ammissione all'istruzione.

¹ RS 748.0

² RS 725.116.2

² Se il numero di candidati supera il fabbisogno, l'UFAC seleziona coloro che offrono le migliori garanzie di concludere con successo l'istruzione e di fornire buone prestazioni lavorative.

³ Per l'istruzione di pilota professionista (art. 1 cpv. 1 lett. a), l'UFAC predilige i candidati che possiedono una raccomandazione senza restrizioni, basata sugli accertamenti svolti durante l'istruzione aeronautica preparatoria (SPHAIR).

⁴ Per le altre categorie professionali e per i piloti professionisti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 3, l'UFAC svolge i propri accertamenti o ne incarica terzi.

Art. 3 Centri di formazione

¹ Gli aiuti finanziari sono concessi per formazioni svolte presso centri di formazione in Svizzera.

² I centri di formazione devono garantire un'istruzione teorica e pratica completa di elevata qualità.

³ I requisiti di cui al capoverso 2 sono presunti soddisfatti dai centri di formazione che dispongono di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC per svolgere le loro attività.

⁴ Un aiuto finanziario può essere concesso alle persone che seguono un'istruzione dispensata da centri di formazione all'estero, qualora:

- a. in Svizzera non esista un centro di formazione idoneo; e
- b. i centri di formazione soddisfino i requisiti di cui al capoverso 2.

Art. 4 Ammontare degli aiuti finanziari

¹ L'aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi d'istruzione computabili.

² Sono considerati costi computabili i costi fatturati dal centro di formazione per l'attività di istruzione, compreso il materiale didattico, i costi per il noleggio dei velivoli scuola, dei simulatori o di apparecchi analoghi, nella misura in cui spettano al candidato sostenerli.

Art. 5 Obbligo di rimborso

¹ Il candidato è tenuto a rimborsare all'UFAC l'ammontare dell'aiuto finanziario, qualora:

- a. interrompa la formazione senza motivo valido; oppure
- b. non inizi l'attività presso l'impresa che lo ha raccomandato entro 12 mesi dal superamento degli esami e non eserciti l'attività per almeno:
 1. 150 ore entro tre anni, nel caso di un'istruzione di istruttore di volo,
 2. il 60 per cento di un posto a tempo pieno nel caso di tutte le altre istruzioni.

² L'impresa che raccomanda un candidato deve rimborsare all'UFAC l'ammontare dell'aiuto finanziario se, per motivi a essa imputabili, non assume il candidato per la durata di cui al capoverso 1 lettera b.

³ Se motivi determinanti sono imputabili sia all'impresa raccomanda un candidato sia a quest'ultimo, entrambi sono tenuti a rimborsare l'UFAC in maniera proporzionale alla loro parte di responsabilità.

⁴ L'UFAC determina l'ammontare dei rimborsi dovuti.

Art. 6 Domanda

¹ Un aiuto finanziario è concesso solo su domanda del candidato.

² La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all'UFAC al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'istruzione.

³ Alla domanda devono essere allegati:

- a. un preventivo definitivo dei costi d'istruzione computabili allestito dal centro di formazione;
- b. tutti i documenti utili relativi al centro di formazione prescelto, qualora quest'ultimo non sia tenuto a disporre di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC o si trovi all'estero (art. 3 cpv. 4);
- c. una conferma da parte della futura impresa d'impiego attestante che essa raccomanda il candidato e che si impegna a impiegare il candidato per la durata minima prevista dall'articolo 5 capoverso 1 lettera b);
- d. le raccomandazioni della procedura di selezione del programma SPHAIR o di un'impresa dell'aviazione, se disponibili.

⁴ Su richiesta dei candidati, l'UFAC decide in via pregiudiziale se un centro di formazione che non è tenuto a disporre di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC o che si trova all'estero soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 4.

Art. 7 Decisione

L'UFAC si pronuncia mediante decisione.

Art. 8 Presentazione delle fatture e pagamento

¹ I candidati presentano all'UFAC le fatture parziali e totali relative ai costi di istruzione computabili.

² La quota dei costi di istruzione computabili fatturati che è indicata nella decisione è versata per ciascun periodo contabile, fino a concorrenza dell'importo massimo indicato nella decisione.

Art. 9 Attestato di istruzione e di assunzione

¹ Il candidato presenta all'UFAC un attestato di istruzione. Se l'istruzione non è stata conclusa, ne espone i motivi all'UFAC.

² L'impresa d'impiego deve presentare all'UFAC un certificato di assunzione dei candidati. Se l'assunzione non avviene o se i candidati lasciano l'impresa prima del termine della durata minima prevista, l'impresa ne espone i motivi all'UFAC.

Art. 10 Disposizione transitoria

I candidati che iniziano l'istruzione entro i due mesi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza possono presentare la domanda entro questi due mesi.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

... 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

